

## DECRETO MINISTERIALE

**avente ad oggetto la disciplina del numero delle operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla Legge 1° dicembre 1986, n. 870, e delle attività espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza, in attuazione dell'art. 13, comma 2, della Legge 25 novembre 2024, n. 177**

\*\*\*

**VISTA** la Legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «*Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*», e in particolare l'articolo 19, in materia di determinazione di importi onnicomprensivi da corrispondersi al personale incaricato delle operazioni oggetto della medesima normativa;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che adotta il «*Nuovo Codice della strada*»;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che definisce le «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che adotta il «*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172*», con specifico riguardo all'articolo 39 che definisce le categorie delle abilitazioni al comando di natanti, imbarcazioni e navi da diporto e moto d'acqua;

**VISTO** il Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che definisce «*Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore*», e nello specifico il Capo II, recante «*Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri*»;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;

**VISTO** il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplinante «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*»;

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che definisce le «*Diposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni*»;

**VISTA** la Legge 25 novembre 2024, n. 177, che disciplina «*Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*», e in particolare l'articolo 13 che, modificando l'articolo 19 della Legge n. 870/1986, adotta «*Disposizioni concernenti lo svolgimento di operazioni in materia di motorizzazione e il controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore*» e che, al comma 2, prevede che «*Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana*»;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*»;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404, che adotta il «*Regolamento di esecuzione della legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, concluso a Ginevra il 1° settembre 1970*»;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che adotta il «*Testo unico delle imposte sui redditi*»;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, recante il «*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*»;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che adotta il «*Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi*» e che assegna agli Uffici di Motorizzazione Civile funzioni di accreditamento degli STA e di vigilanza sull'operatività degli stessi;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186, che adotta il «*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*»;

**VISTO** il Decreto dell'allora Ministro dei trasporti e della navigazione 23 ottobre 1996, n. 628, che definisce le «*Norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi*»;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2003 (G.U. n. 181 del 6 agosto 2003), che disciplina «*Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida*», che attribuisce agli Uffici di Motorizzazione Civile i compiti in materia di accreditamento dei soggetti che erogano corsi per il recupero dei punti delle patenti di guida AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE, nonché le relative funzioni di vigilanza;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 ottobre 2006 (G.U. n. 295 del 20 dicembre 2006), recante «*Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada, con riferimento alla direttiva 94/55/CE*» che rimette in capo alle Direzioni Generali Territoriali i compiti di preventiva approvazione dei corsi per il conseguimento dei CFP ADR e le relative funzioni di vigilanza;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2007 (G.U. n. 71 del 25 marzo 2008), che definisce le «*Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata*», e nello specifico l'articolo 7 che disciplina la verifica dell'attività di spettanza degli Uffici di Motorizzazione Civile;

**VISTO** il Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 marzo 2011 (G.U. n. 132 del 9 giugno 2011), che stabilisce «*Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero*»;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 10 aprile 2013 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, che prevede «*Individuazione delle attività degli uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66*»;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 maggio 2014, n. 192, con il quale è stato adottato il «Codice di comportamento integrativo del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 (G.U. n. 139 del 17 giugno 2017), n. 214, disciplinante il «*Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE*»;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017 (G.U. n. 139 del 17 giugno 2017), n. 215, recante il «*Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE*»;

**VISTO** il Decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 luglio 2021 (G.U. n. 221 del 15 settembre 2021), che adotta «*Disposizioni in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica per conducenti professionali ai sensi della direttiva 2003/59/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/645*», con specifico riguardo all'articolo 21 che disciplina «*Attività di vigilanza, ispezioni, controlli documentali e disciplina sanzionatoria*» sui corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento ed il rinnovo della CQC, attribuendone i relativi compiti alle Direzioni Generali Territoriali per il tramite degli Uffici di Motorizzazione Civile;

**VISTO** il Decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 (G.U. n. 279 del 23 novembre 2021), avente ad oggetto «*Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti*», come modificato dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2023) che prevede «*Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di "Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti"*», e nello specifico l'articolo 18 che attribuisce alle Direzioni Generali Territoriali, per il tramite degli Uffici di Motorizzazione Civile, i compiti di vigilanza sull'operatività degli ispettori autorizzati;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 settembre 2024, n. 133, di modifica del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante il «*Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto*», come modificato dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2016, n. 182, con specifico riguardo all'articolo 28 che individua gli Uffici di Motorizzazione Civile delle Direzioni Generali Territoriali quali autorità competenti per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;

**VISTO** il Decreto dell'allora Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22 ottobre 2010 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2010), che definisce «*Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada*» e che assegna alle Direzioni Generali Territoriali il compito di accreditare i soggetti erogatori di tali corsi ed alle stesse, per il tramite degli Uffici di Motorizzazione Civile, le funzioni di vigilanza sui corsi di recupero punti sulla CQC e sul KB;

**RICHIAMATO** l'Allegato II al Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «*Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida*», il quale dispone che «*La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, A1, A2, B, B1 e BE ed a 45 minuti per tutte le altre categorie*»;

**RICHIAMATA** la Direttiva n. 192 del 4 luglio 2018 dell'allora Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, di aggiornamento ed integrazione delle Direttive dell'allora Capo Dipartimento per i trasporti n. 2189 del 22 giugno 2007 e n. 86610 del 28 ottobre 2008, con le quali sono state fornite alle strutture periferiche dell'Amministrazione le indicazioni operative finalizzate al potenziamento dell'attività di controllo del parco veicoli circolante, nonché di ispezione e di verifica previste dal Decreto Legislativo n. 285/1992, e con cui sono state individuate specificamente le disposizioni e le attività che necessitano di attività ispettiva, di vigilanza e di controllo, che di seguito si riportano: STA (D.P.R. n. 358/2000 modificato dal D.P.R. n. 224/2004; Circolare n. 85582 del 18 settembre 2007); rilascio targhe e certificati di circolazione per ciclomotori (D.P.R. n. 153/2006; D.D. 15 maggio 2006); rilascio targhe ed autorizzazioni per la circolazione di prova (D.P.R. n. 474/2001); corsi per il recupero punti della patente guida (D.M. 29 luglio 2003; D.M. 30 febbraio 2006; D.M. 20 gennaio 2015; Circolare n. MOT3/4984/M350PaP del 16 dicembre 2003); corsi per il recupero punti della CQC (D.D. 22 ottobre 2010; Circolare n. 7787 del 3 aprile 2014); corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica per il rilascio ed il rinnovo della CQC (D.M. 20 settembre 2013; Circolare n. 7787 del 3 aprile 2014); corsi di formazione CFP ADR (D.M. 6 ottobre 2006; Circolare n. 3127 del 11 gennaio 2007; disposizioni operative emanate dalle Direzioni Generali Territoriali ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.M. 6 ottobre 2006); imprese autorizzate allo svolgimento delle revisioni (D.M. 19 maggio 2017; Testo Unico MCTCNet2, disponibile sul Portale del CSRPAD alla voce di menu «Revisioni»; Circolare n. 3460 del 2 febbraio 2011; Circolare n. 23327 del 22 ottobre 2014; Circolare n. 12283 del 22 maggio 2015; Circolare n. 21772 del 24 settembre 2015); vigilanza sugli esperti ATP (D.M. 24 ottobre 2007 aggiornato con D.M. 10 agosto 2009, D.M. 6 ottobre 2010 e D.M. 29 dicembre 2014; Circolare n. 24368 del 12 marzo 2007; Circolare n. 1033 del 18 marzo 2004; Circolare n. 137/97 del 18 dicembre 1997);

**RICHIAMATA** la Circolare n. 743 del 14 febbraio 2013 dell'allora Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che definisce la «*Disciplina relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - Attività connesse alla tutela della sicurezza della circolazione stradale*», nella quale è espressamente confermato che le attività degli Uffici di Motorizzazione Civile in materia di controllo nel settore dell'autotrasporto, di revisione dei veicoli pesanti, nonché di conseguimento e mantenimento dei titoli abilitativi alla guida, sono strettamente correlate alle finalità di tutela di sicurezza della circolazione stradale e pertanto non soggette al superamento della durata massima dell'orario di lavoro delle quarantotto ore settimanali, comprensive delle ore di lavoro straordinario;

**VISTO** il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali per il triennio 2022 – 2024;

**RITENUTO** di dover disciplinare il numero delle operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla Legge n. 870/1986, e delle attività espletate nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza che compongono ogni giornata completa od ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della Legge n. 177/2024;

**RITENUTO** inoltre che il numero delle operazioni debba essere incrementato in maniera adeguata qualora il titolare dell'attività sia supportato da altro personale con funzioni ausiliarie e di supporto;

**SENTITE** le organizzazioni sindacali

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 2, della Legge n. 177/2024, il presente Decreto disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni in cui è coinvolto il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), della tabella 3 allegata alla Legge n. 870/1986, e delle attività espletate dal personale medesimo nell'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza, presso le sedi dei soggetti interessati.
2. Gli Uffici di Motorizzazione Civile, le Direzioni Generali Territoriali e la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti organizzano lo svolgimento delle operazioni, applicando i valori associati a ciascuna tipologia di operazione, in conformità con i criteri stabiliti dall'articolo 4 del presente Decreto.

### Articolo 2

#### *(Definizioni)*

Ai fini del presente Decreto, trovano applicazione le seguenti definizioni:

- a) «**ATP**»: il settore di riferimento per il trasporto di derrate alimentari deperibili;
- b) «**classe di operazioni**»: l'insieme delle operazioni individuate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla Legge n. 870/1986, riconducibili ad un medesimo ambito omogeneo di attività;
- c) «**CFP ADR**»: il Certificato di Formazione Professionale rilasciato ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose;
- d) «**CQC**»: la Carta di Qualificazione del Conducente;
- e) «**CSRPAD**»: il Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi;
- f) «**esami di guida**»: le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti alla guida per gli esami di patenti di guida di cui all'articolo 5 del presente Decreto;
- g) «**esami teorici**»: le prove di verifica delle cognizioni per gli esami di patenti di guida di cui all'articolo 5 del presente Decreto;
- h) «**KB**»: il certificato di abilitazione professionale di tipo KB;
- i) «**parametro di riferimento**»: la tipologia di operazione individuata quale parametro nell'ambito di ciascuna classe di operazioni di cui al presente Decreto, ai fini della determinazione del numero massimo e minimo di operazioni da effettuarsi nell'arco di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana;
- j) «**responsabile della struttura**»: il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di responsabilità degli Uffici di Motorizzazione Civile, o del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, o dei Centri Prova Autoveicoli, ovvero degli Uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- k) «**seduta antimeridiana o pomeridiana**»: l'arco temporale limitato all'orario antimeridiano o pomeridiano in cui è previsto lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente Decreto;
- l) «**sedute festive**»: le sedute effettuate in giornate festive, alternativamente in orario antimeridiano, pomeridiano o notturno;
- m) «**sedute notturne**»: l'arco temporale in cui lo svolgimento delle operazioni oggetto del presente Decreto si prolunga in orario notturno, oltre le ore 22:00;
- n) «**soggetti interessati**»: i soggetti interessati allo svolgimento delle operazioni individuate ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla Legge n. 870/1986, presso le sedi dagli stessi predisposte;
- o) «**STA**»: gli Sportelli Telematici dell'Automobilista.

### Articolo 3

#### *(Organizzazione delle sedute)*

1. In orario antimeridiano o pomeridiano può tenersi una singola seduta ai fini dello svolgimento delle operazioni di cui al presente Decreto.
2. È consentita l'effettuazione di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana ed una singola seduta pomeridiana, nel rispetto del numero minimo di operazioni previsto dal presente Decreto.
3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni, una singola seduta antimeridiana equivale a una singola seduta pomeridiana.
4. Il responsabile della struttura può autorizzare lo svolgimento di sedute notturne o di sedute festive.
5. In casi eccezionali e per comprovate ragioni oggettive, il responsabile della struttura può autorizzare lo svolgimento di sedute con un numero di operazioni inferiore di un'unità rispetto ai valori minimi indicati agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente Decreto.

#### **Articolo 4**

##### ***(Criteri di determinazione del numero di operazioni)***

1. La determinazione del numero di operazioni che compongono ogni giornata completa od ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana è effettuata in ragione di ciascuna delle seguenti classi di operazioni:
  - a) esami di patenti di guida;
  - b) operazioni tecniche;
  - c) esami di patenti nautiche;
  - d) attività ispettive e di vigilanza.
2. Per ciascuna classe di operazioni indicata al comma precedente è definito un parametro di riferimento, in relazione al quale sono stabiliti il numero massimo e il numero minimo di operazioni da effettuarsi nell'arco di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana.
3. Per ogni tipologia di operazione diversa da quella di riferimento è determinato uno specifico coefficiente di ponderazione. In tal caso, il numero di operazioni da svolgere è dato dal rapporto tra il numero, massimo e minimo, relativo al parametro di riferimento e lo specifico coefficiente di ponderazione.
4. Se dal rapporto di cui al comma precedente deriva un numero di operazioni con un valore decimale inferiore o uguale a 0,5, il numero di operazioni è definito tramite arrotondamento per difetto. Negli altri casi, il numero di operazioni è stabilito mediante arrotondamento per eccesso.
5. Nei casi in cui, nel corso di una giornata completa o di una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è ammesso lo svolgimento di più operazioni riconducibili all'interno della medesima classe di operazioni, il numero massimo e minimo di tali operazioni è determinato nel rispetto dei valori associati al parametro di riferimento di ciascuna classe di operazione e dei coefficienti relativi a ciascuna tipologia di operazione.

#### **Articolo 5**

##### ***(Esami di patenti di guida)***

1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative agli esami teorici, agli esami di guida, degli esami di revisione di cui all'articolo 128 del D.Lgs. n. 285/1992 e degli esperimenti di guida, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'esame di guida per il conseguimento della patente di categoria B (coefficiente: 1).
2. In relazione al suddetto parametro di riferimento, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 7 (sette), e comunque non inferiore a 6 (sei); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 14 (quattordici), e comunque non inferiore a 12 (dodici).
3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni diverse dal parametro di riferimento e relative agli esami teorici, agli esami di guida, agli esami di revisione e agli esperimenti di guida, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:
  - a) con riferimento all'esame per il conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2 e A, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 9 (nove), e comunque non inferiore a 8 (otto); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 19 (diciannove), e comunque non inferiore a 16 (sedici) (coefficiente: 0,75);
  - b) con riferimento all'esame per il conseguimento della patente di categoria BE, B1 e B96, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 7 (sette), e comunque non inferiore a 6 (sei); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 14 (quattordici), e comunque non inferiore a 12 (dodici) (coefficiente: 1);
  - c) con riferimento all'esame per il conseguimento della patente di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 5 (cinque), e comunque non inferiore a 4 (quattro); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 9 (nove), e comunque non inferiore a 8 (otto) (coefficiente: 1,5);
  - d) con riferimento agli esami di revisione o agli esperimenti di guida, il numero di operazioni di cui è composta ciascuna giornata completa o ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, è pari al doppio dei valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lett. a), b) e c) del presente articolo per ciascuna categoria di patente.
4. Il numero di turni effettuabili per lo svolgimento degli esami teorici di una qualsiasi categoria di patente, da svolgersi in ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, è definito dal responsabile della struttura.

#### **Articolo 6**

##### ***(Operazioni tecniche)***

1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni tecniche, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento la revisione di veicoli appartenenti alla categoria N2 e N3 secondo la classificazione internazionale (coefficiente: 1).
2. In relazione al suddetto parametro di riferimento:
  - a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 12 (dodici), e comunque non inferiore a 8 (otto), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 16 (sedici), e comunque non inferiore a 14 (quattordici), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche

- un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
- c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 24 (ventiquattro), e comunque non inferiore a 16 (sedici), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 32 (trentadue), e comunque non inferiore a 26 (ventisei), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni tecniche diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i valori indicati ai successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Con riferimento all'attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria O1 e O2 (coefficiente: 0,8):
- a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 15 (quindici), e comunque non inferiore a 10 (dieci), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 20 (venti), e comunque non inferiore a 17 (diciassette), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
  - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 30 (trenta), e comunque non inferiore a 20 (venti), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 40 (quaranta), e comunque non inferiore a 32 (trentadue), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
5. Con riferimento all'attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria O3 e O4 (coefficiente: 1):
- a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 12 (dodici), e comunque non inferiore a 8 (otto), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 16 (sedici), e comunque non inferiore a 14 (quattordici), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
  - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 24 (ventiquattro), e comunque non inferiore a 16 (sedici), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 32 (trentadue), e comunque non inferiore a 26 (ventisei), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
6. Con riferimento all'attività di revisione di veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3 e di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose a norma ADR (coefficiente: 1,25):
- a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 10 (dieci), e comunque non inferiore a 6 (sei), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 13 (tredici), e comunque non inferiore a 11 (undici), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
  - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 19 (diciannove), e comunque non inferiore a 13 (tredici), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 26 (ventisei), e comunque non inferiore a 21 (ventuno), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
7. Con riferimento alle attività di visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del D.Lgs. n. 285/1992 (coefficiente: 1):
- a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 12 (dodici), e comunque non inferiore a 8 (otto), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 16 (sedici), e comunque non inferiore a 14 (quattordici), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
  - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 24 (ventiquattro), e comunque non inferiore a 16 (sedici), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 32 (trentadue), e comunque non inferiore a 26 (ventisei), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
8. Con riferimento alle attività di prove iniziali, intermedie o periodiche delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose a norma ADR, alle attività di visita e prova di unici esemplari effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del D.Lgs. n. 285/1992 e all'attività di revisione delle bombole a metano (coefficiente: 2):
- a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 6 (sei), e comunque non inferiore a 4 (quattro), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;

- b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 8 (otto), e comunque non inferiore a 7 (sette), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
  - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 12 (dodici), e comunque non inferiore a 8 (otto), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività;
  - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari ad un massimo di 16 (sedici), e comunque non inferiore a 13 (tredici), se oltre all'ispettore titolare dell'attività è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
9. La determinazione del numero di operazioni tecniche afferenti a competenze specifiche del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, dei Centri Prova Autoveicoli, degli Uffici centrali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è definita dal responsabile della struttura, in ragione della complessità dell'operazione tecnica medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente fisso.

## **Articolo 7**

### **(Esami di patenti nautiche)**

1. Ai fini della determinazione del numero di operazioni relative alle prove per la verifica dei comportamenti per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, o dei relativi esami di revisione di cui all'articolo 39 del D.Lgs. n. 171/2005, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'esame di patente nautica di categoria A per il comando e la condotta delle sole unità a motore entro le dodici miglia dalla costa (coefficiente: 1).
2. In relazione al suddetto parametro di riferimento, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 10 (dieci), e comunque non inferiore a 8 (otto); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 20 (venti), e comunque non inferiore a 16 (sedici).
3. Ai fini della determinazione del numero di operazioni diverse dal parametro di riferimento e relative all'esame di patente nautica o ai relativi esami di revisione, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si applicano i seguenti valori:
  - a) con riferimento all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria A per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 5 (cinque), e comunque non inferiore a 4 (quattro); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 10 (dieci), e comunque non inferiore a 8 (otto) (coefficiente: 2);
  - b) con riferimento all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria C per il comando e la condotta delle unità a motore entro le dodici miglia, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 8 (otto), e comunque non inferiore a 7 (sette); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 17 (diciassette), e comunque non inferiore a 13 (tredici) (coefficiente: 1,2);
  - c) con riferimento all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria C per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 4 (quattro), e comunque non inferiore a 3 (tre); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 8 (otto), e comunque non inferiore a 7 (sette) (coefficiente: 2,4);
  - d) con riferimento all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D per il comando e la condotta delle unità a motore entro le dodici miglia, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 10 (dieci), e comunque non inferiore a 8 (otto); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 20 (venti), e comunque non inferiore a 16 (sedici) (coefficiente: 1);
  - e) con riferimento all'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 5 (cinque), e comunque non inferiore a 4 (quattro); di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 10 (dieci), e comunque non inferiore a 8 (otto) (coefficiente: 2);
  - f) con riferimento all'esame di revisione, il numero di operazioni di cui è composta ciascuna giornata completa o ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, è pari ai valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lett. a), b), c), d) ed e) del presente articolo per ciascuna categoria di patente.
4. Il numero di turni effettuabili per lo svolgimento degli esami teorici di una qualsiasi categoria di patente, da svolgersi in ogni giornata completa o in ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana, è definito dal responsabile della struttura.

## **Articolo 8**

### **(Attività ispettive e di vigilanza)**

1. Ai fini della determinazione del numero di attività di ispezione o vigilanza, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, si assume quale parametro di riferimento l'ispezione presso un ente erogatore di corsi di recupero punti per la patente di guida (coefficiente: 1).
2. In relazione al suddetto parametro di riferimento:
  - a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 2 (due), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva;

- b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 3 (tre), se oltre all'ispettore titolare dell'attività, o alla Commissione ispettiva, è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
  - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari a 4 (quattro), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva;
  - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari a 6 (sei), se oltre all'ispettore titolare dell'attività, o alla Commissione ispettiva, è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
3. Ai fini della determinazione del numero di ispezioni diverse dal parametro di riferimento, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana, pomeridiana, si applicano i valori indicati ai successivi commi 4, 5, 6 e 7.
  4. Con riferimento all'ispezione presso un soggetto erogatore di corsi di sola formazione periodica CQC e presso uno STA (coefficiente: 1):
    - a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 2 (due), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva;
    - b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 3 (tre), se oltre all'ispettore titolare dell'attività, o alla Commissione ispettiva, è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
    - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari a 4 (quattro), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva;
    - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari a 6 (sei), se oltre all'ispettore titolare dell'attività, o alla Commissione ispettiva, è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
  5. Con riferimento all'ispezione presso un soggetto erogatore di corsi di qualificazione iniziale CQC e presso un soggetto erogatore di corsi per CFP ADR (coefficiente: 1,2):
    - a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 2 (due), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva;
    - b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 3 (tre), se oltre all'ispettore titolare dell'attività, o alla Commissione ispettiva, è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
    - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari a 3 (tre), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva;
    - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari a 5 (cinque), se oltre all'ispettore titolare dell'attività, o alla Commissione ispettiva, è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
  6. Con riferimento all'ispezione presso una stazione di prova ATP e laboratorio di prova esperto ATP (coefficiente: 1,4):
    - a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 1 (uno), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva;
    - b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 2 (due), se oltre all'ispettore titolare dell'attività, o alla Commissione ispettiva, è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
    - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari a 3 (tre), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva;
    - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari a 4 (quattro), se oltre all'ispettore titolare dell'attività, o alla Commissione ispettiva, è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
  7. Con riferimento all'ispezione presso un centro di controllo privato, al quale sono equiparati i centri autorizzati per gli effetti di cui all'articolo 19 della Legge n. 870/1986 (coefficiente: 1,5):
    - a) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 1 (uno), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva;
    - b) ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di operazioni pari a 2 (due), se oltre all'ispettore titolare dell'attività, o alla Commissione ispettiva, è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività;
    - c) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari a 3 (tre), se la seduta è espletata solo dall'ispettore titolare dell'attività, ovvero dalla Commissione ispettiva;
    - d) una giornata completa è composta da un numero di operazioni pari a 4 (quattro), se oltre all'ispettore titolare dell'attività, o alla Commissione ispettiva, è presente anche un'unità di personale incaricata dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto all'ispettore titolare dell'attività.
  8. Il responsabile della struttura può autorizzare lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo, in sedute notturne o in sedute festive, per un numero di ispezioni pari a 1 (uno).
  9. Per l'attività di vigilanza sul circolante di cui al D.M. 19 maggio 2017, n. 215, stante la sua specificità, non è prevista alcuna ponderazione. L'onere di questa attività è posto a carico dei soggetti interessati in maniera indiretta, attingendo alle risorse generate dal Decreto che rideterminerà le tariffe di revisione dei veicoli, ovvero dal contributo da versare al Comitato Centrale dell'Albo degli autotrasportatori.
  10. La determinazione del numero delle attività di vigilanza e controllo afferenti a competenze specifiche del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi, dei Centri Prova Autoveicoli, degli Uffici centrali del Dipartimento per i trasporti

e la navigazione, che compongono ogni giornata completa o una singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è definita dal responsabile della struttura, in ragione della complessità dell'attività di vigilanza e controllo medesima che ne preclude la commisurazione ad un coefficiente fisso.

## **Articolo 9**

### ***(Disposizioni finali e transitorie)***

1. Con Decreto della Direzione Generale per la motorizzazione possono essere disciplinate ulteriori casistiche rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 19 della Legge n. 870/1986, come modificato dall'articolo 13 della Legge n. 177/2024, ad integrazione del presente Decreto e nel caso di nuove attività operative, ispettive ovvero di vigilanza eventualmente previste da disposizioni normative.
2. Fino all'adozione del Decreto di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13 della Legge n. 177/2024, l'attività ispettiva e l'attività di vigilanza sono regolate e remunerate in continuità con le disposizioni attualmente in uso.
3. Dall'attuazione del presente Decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica ai sensi di quanto stabilito all'articolo 19 della Legge n. 870/1986.
4. Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione.

BOZZA

## Tabelle riepilogative

Le seguenti tabelle riassumono i valori stabiliti per ogni tipologia di operazione in relazione alle classi di operazioni di seguito riportate:

- Esami di patenti di guida;
- Operazioni tecniche;
- Esami di patenti nautiche;
- Attività ispettive e di vigilanza.

### ARTICOLO 5

#### (ESAMI DI PATENTI DI GUIDA)

Patenti di categoria B, BE, B1, B96

Coefficiente: 1

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Numero minimo di esami di guida</b>	<b>Numero massimo di esami di guida</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	6	7
Giornata intera	12	14

Patenti di categoria AM, A1, A2, A

Coefficiente: 0,75

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Numero minimo di esami di guida</b>	<b>Numero massimo di esami di guida</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	8	9
Giornata intera	16	19

Patenti di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE.

Coefficiente: 1,5

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Numero minimo di esami di guida</b>	<b>Numero massimo di esami di guida</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	4	5
Giornata intera	8	9

**ARTICOLO 6**  
**(OPERAZIONI TECNICHE)**

Revisione di veicoli appartenenti alla categoria N2 e N3.

Revisione di veicoli appartenenti alla categoria O3 e O4.

Visita e prova, effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del Decreto Legislativo n. 285/1992.

Coefficiente: 1

Tipologia di seduta	Attività espletata solo dal Titolare		Attività espletata dal Titolare e da personale	
	Numero minimo	Numero massimo	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	8	12	14	16
Giornata intera	16	24	26	32

Revisione di veicoli appartenenti alla categoria O1 e O2.

Coefficiente: 0,8

Tipologia di seduta	Attività espletata solo dal Titolare		Attività espletata dal Titolare e da personale	
	Numero minimo	Numero massimo	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	10	15	17	20
Giornata intera	20	30	32	40

Revisione di veicoli appartenenti alla categoria M2 e M3 e di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose a norma ADR.

Coefficiente: 1,25

Tipologia di seduta	Attività espletata solo dal Titolare		Attività espletata dal Titolare e da personale	
	Numero minimo	Numero massimo	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	6	10	11	13
Giornata intera	13	19	21	26

Prove iniziali, intermedie o periodiche delle cisterne adibite al trasporto di merci pericolose a norma ADR, attività di visita e prova di unici esemplari effettuate ai sensi degli articoli 75 o 78 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e attività di revisione delle bombole a metano.

Coefficiente: 2

Tipologia di seduta	Attività espletata solo dal Titolare		Attività espletata dal Titolare e da personale	
	Numero minimo	Numero massimo	Numero minimo	Numero massimo
Antimeridiana/Pomeridiana	4	6	7	8
Giornata intera	8	12	13	16

**ARTICOLO 7**  
**(ESAMI DI PATENTI NAUTICHE)**

Patenti nautiche di categoria A per il comando e la condotta delle unità a motore entro le dodici miglia dalla costa.

Patenti nautiche di categoria D per il comando e la condotta delle unità a motore entro le dodici miglia dalla costa.

Coefficiente: 1

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Numero minimo di esami di guida</b>	<b>Numero massimo di esami di guida</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	8	10
Giornata intera	16	20

Patenti nautiche di categoria A per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa.

Patenti nautiche di categoria D per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa.

Coefficiente: 2

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Numero minimo di esami di guida</b>	<b>Numero massimo di esami di guida</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	4	5
Giornata intera	8	10

Patenti nautiche di categoria C per il comando e la condotta delle unità a motore entro le dodici miglia dalla costa.

Coefficiente: 1,2

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Numero minimo di esami di guida</b>	<b>Numero massimo di esami di guida</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	7	8
Giornata intera	13	17

Patenti nautiche di categoria C per il comando e la condotta delle unità a vela e motore entro le dodici miglia dalla costa.

Coefficiente: 2,4

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Numero minimo di esami di guida</b>	<b>Numero massimo di esami di guida</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	3	4
Giornata intera	7	8

## ARTICOLO 8

### (ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI VIGILANZA)

Ispezione presso:

- un ente erogatore di corsi di recupero punti per la patente di guida;
- un soggetto erogatore di corsi di sola formazione periodica CQC;
- uno STA.

Coefficiente: 1

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Attività espletata solo dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva</b>	<b>Attività espletata dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva e dal personale ausiliario</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	2	3
Giornata intera	4	6

Ispezione presso:

- un soggetto erogatore di corsi di qualificazione iniziale CQC;
- un soggetto erogatore di corsi per CFP ADR.

Coefficiente: 1,2

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Attività espletata solo dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva</b>	<b>Attività espletata dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva e dal personale ausiliario</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	2	3
Giornata intera	3	5

Ispezione presso:

- una stazione di prova ATP;
- un laboratorio di prova esperto ATP.

Coefficiente: 1,4

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Attività espletata solo dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva</b>	<b>Attività espletata dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva e dal personale ausiliario</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	1	2
Giornata intera	3	4

Ispezione presso un centro di controllo privato, al quale sono equiparati i centri autorizzati per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge n. 870/1986.

Coefficiente: 1,5

<b>Tipologia di seduta</b>	<b>Attività espletata solo dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva</b>	<b>Attività espletata dal Titolare o dalla Commissione Ispettiva e dal personale ausiliario</b>
Antimeridiana/Pomeridiana	1	2
Giornata intera	3	4